Cassazione penale sez. I - 23/06/2025, n. 30445

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA PENALE

Composta da:
Dott. DE MARZO Pr.Gi. - Presidente
Dott. MASI Paola - Consigliere
Dott. CASA Filippo - Relatore
Dott. CENTONZE Alessandro - Consigliere
Dott. MONACO Marco Maria - Consigliere
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso

proposto da:

Pr.An. nato a M il Omissis
avverso la sentenza del 12/07/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANZARO
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere FILIPPO CASA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale NICOLA LETTIERI, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
uditi i difensori
avv. Loriana LONGO, che, per le parti civili, si riporta alle conclusioni che deposita unitamente alla nota spese;
avv. Sergio ROTUNDO, che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso e chiedendone l'accoglimento;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza resa in data 21 giugno 2022, la Corte di assise di Catanzaro dichiarava Pr.An. responsabile dei reati, unificati dalla continuazione e commessi in concorso con Pr.Gi. e altri soggetti non identificati, di omicidio aggravato in concorso in danno di Va.Fr. (capo B), di soppressione aggravata del cadavere del Va.Fr. (capo C), di danneggiamento aggravato dell'autovettura in uso alla vittima (capo E), nonché del delitto di minaccia, così diversamente qualificato il reato ascrittogli al capo A), e lo condannava alla pena di trent'anni di reclusione, con le pene accessorie di legge e le statuizioni in favore delle parti civili.

Contestualmente, la suddetta Corte dichiarava non doversi procedere nei confronti dell'imputato in ordine al reato di percosse in danno di Pe.Al., contestato al capo H), perché l'azione penale non doveva essere iniziata per difetto di querela e lo assolveva dal reato in materia di armi di cui al capo D) per non aver commesso il fatto.

1.1. Va.Fr., giovane imprenditore del Comune di Filandari (VV), fraz. Scaliti, nella notte tra il 9 e il 10 ottobre 2018 non faceva rientro a casa.

Nella mattinata del 10 ottobre, a seguito del ritrovamento della vettura Ford Fiesta. con il telefono cellulare al suo interno, utilizzata dallo scomparso la sera precedente, data alle fiamme in agro del Comune di Dinami, si attivavano le ricerche, rimaste, tuttavia, senza esito, dato che il corpo del Va.Fr. non veniva più ritrovato.

Si accertava, comunque, che l'ultimo luogo noto in cui lo scomparso si era trovato la sera del 9 ottobre era la casa di Pr.Gi. fratello di Pr.An., sita in via Omissis di San Giovanni di Mileto.

La Corte di primo grado fondava la responsabilità di Pr.An. sul contenuto di molteplici conversazioni intercettate sulle applicazioni di messaggistica whatsapp e messenger, su prove dichiarative, intercettazioni telefoniche e ambientali e sui dati forniti dai tabulati telefonici e dal sistema di rilevazione satellitare installato sulla vettura della vittima.

2. Con sentenza pronunciata in data 12 luglio 2024 (depositata il 9 dicembre 2024), la Corte di assise di appello di Catanzaro, acquisita ulteriore documentazione comprensiva della sentenza di appello resa nei confronti del coimputato Pr.Gi. irrevocabile il 30 maggio 2024, dichiarava non doversi procedere in ordine al delitto di minaccia di cui al capo A) e al delitto di danneggiamento di cui al capo E) per difetto di querela, rideterminando la pena inflitta all'imputato in 29 anni e 6 mesi di reclusione, confermando, nel resto, la decisione impugnata.

Ripercorso l'andamento dell'istruttoria - da cui emergeva, tra l'altro, la duplice e contestuale relazione sentimentale intrattenuta da Pe.Al. con imputato e vittima - riportate integralmente la conversazione ambientale n. 67 del 17 novembre 2018 e quella delle ore 23.26 del 18 novembre 2018, contenenti frasi incriminanti a carico di Pr.An., dato atto della fondatezza dei motivi di appello inerenti ai reati ascritti ai capi A) ed E), la Corte di merito affrontava i residui motivi di gravame giudicandoli infondati.

Osservava la Corte di Catanzaro che, ai fini dell'affermazione della responsabilità dell'imputato, non assumeva alcun rilievo il fatto che non fosse stato possibile accertare la concreta dinamica dell'omicidio.

Ed invero, dal tenore della conversazione n. 67 prima citata era, comunque, emerso che il Va.Fr. venne attinto da uno o più colpi di arma da fuoco, poi nascosta dagli assassini, e che l'omicidio e il successivo occultamento di cadavere furono eseguiti da più persone.

Dalle complessive risultanze istruttorie era, inoltre, emerso che Pr.Gi. e Pr.An. avevano senz'altro concorso nell'omicidio dapprima attirando la vittima presso la propria abitazione e, poi, partecipando, insieme a concorrenti rimasti ignoti, all'uccisione del giovane e alle fasi

successive della distruzione della sua autovettura e dell'occultamento e della soppressione del cadavere.

Non corrispondeva al vero che il primo giudice non avesse accertato l'esistenza di un movente dell'omicidio, viceversa ricondotto alla contesa, fra imputato e vittima, per la stessa donna, Pe.Al., che, fino alla vigilia del delitto, ancora risultava intrattenere relazione sentimentale con entrambi.

I rapporti tra il Omissis e il Va.Fr. erano, per questa ragione, almeno dai primi di agosto 2018, completamente compromessi e la vicenda aveva subito ulteriori sviluppi con le tensioni fortissime dovute alla gravidanza della Pe.Al., al punto che il padre di costei aveva preconizzato al padre della vittima il tragico esito della vicenda ("Cd cca'succede male").

Dunque, secondo i giudici di merito, quella del 9 ottobre era stata, finalmente, l'occasione utile per l'imputato di affrontare il rivale e attuare i propositi violenti nutriti e coltivati per lungo tempo in funzione della rivendicazione della esclusività del suo rapporto con la Pe.Al.

Il primo giudice aveva preso in esame anche la posizione di Po.Al., tenendo conto del fatto che tra lo stesso e la vittima vi fosse una situazione di attrito (per via del pregresso rapporto sentimentale del Po.Al. con la Pe.Al.), eppure escludendo, sulla scorta delle concrete evidenze, che costui potesse aver avuto un ruolo nell'omicidio del Va.Fr., o potesse aver agito, come sostenuto dall'appellante, al fine di orientare i sospetti "sui fratelli Omissis" allo scopo di "allontanare da sé i sospetti degli inquirenti".

Quanto alla dedotta incertezza su chi avesse potuto dare alle fiamme il veicolo del Va.Fr., la Corte di assise di appello osservava che i fratelli Omissis, per quanto documentato dalle conversazioni intercettate, si erano avvalsi di due o tre complici (i non meglio identificati "Omissis" e " Omissis", oltre, forse, a un certo "Fabrizio"'), i quali, anche per conto e nell'interesse dei Pr.An., si erano occupati della distruzione della vettura e dell'occultamento del cadavere.

Non era ipotizzabile, come richiesto dalla difesa in via subordinata, la ravvisabilità, nella specie, dell'omicidio preterintenzionale, dal momento che l'istruttoria svolta aveva dimostrato che l'imputato, lungi dal voler solo percuotere o ferire la vittima, aveva agito con il preciso intendimento di uccidere: in tal senso deponevano il riferimento, emerso dalle captazioni, al fucile occultato nel pozzetto, la distruzione del veicolo della vittima e, infine, l'occultamento e la soppressione del suo cadavere.

Nelle considerazioni conclusive, la Corte di secondo grado metteva in rilievo il valore della confessione extragiudiziale dei fratelli Omissis contenuta nella conversazione ambientale n. 67 del 17 novembre 2018, attribuendo rilevanza anche alle due menzogne proferite dall'imputato in due chat con la Pe.Al., avvenute alle 00.05 e alle 00.10 del 10 ottobre 2018,

quando le disse, nella prima, di non aver visto quella sera il Va.Fr. e, nella seconda, di sapere che questi si era allontanato dalla casa di Pr.Gi. dieci minuti prima, ossia intorno alla mezzanotte, orario nel quale, tuttavia, per certo - in base alle registrazioni orarie delle situazioni di accensione, spegnimento e moto della Ford Fiesta - la vettura e il cellulare della vittima erano già stati dati alle fiamme e, quindi, il Va.Fr. era stato già ucciso.

Infine, i giudici del gravame disattendevano i motivi attinenti al trattamento sanzionatorio.

3. Pr.An. ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite dei suoi difensori, sviluppando tre motivi.

3.1. Con il primo motivo, si deducono violazione di legge in relazione agli artt. 110,575 cod. pen., 192, 238-bis, 546 cod. proc. pen. e vizio di motivazione.

Richiamate alcune pronunce di legittimità in tema di valutazione della prova indiziaria, il difensore del ricorrente si duole, anzitutto, della mancata risposta, da parte della Corte di merito, ai motivi di gravame dedotti sulla causale dell'omicidio, sostenendo essere illogica, alla luce di alcuni messaggi captati tra vittima e imputato, la ricostruzione operata in sentenza circa la continua ingerenza del Pr.An. nel rapporto tra Va.Fr. e Pe.Al.

La difesa aveva segnalato che l'unica occasione nella quale l'imputato aveva mostrato un atteggiamento aggressivo con il Va.Fr. aveva avuto una genesi specifica alla metà di agosto 2018, quando la vittima aveva usato violenza contro la Pe.Al.

Era risultata smentita, poi, la circostanza del riavvicinamento della ragazza al Va.Fr., atteso il carattere meramente formale della partecipazione di Pe.Al. al compleanno del fratello minore di Va.Fr., circostanza trascurata dalla Corte di merito.

In realtà, dalle chat acquisite risultava che la Pe.Al. in quel periodo intrattenesse la relazione con il ricorrente e riteneva che fosse certamente lui il padre del bambino che portava in grembo.

Quanto alla ricostruzione dello svolgimento degli eventi nella serata del 9 ottobre 2018, la difesa censura come illogica e omissiva la motivazione a proposito della situazione clinica di Pr.Gi. e alle sue possibilità di autonoma deambulazione alla data dell'omicidio.

Sul punto, la sentenza impugnata affermava che la documentazione sanitaria in atti, nell'attestare la perdurante sottoposizione a cure del Pr.An. sino al novembre 2018, dimostrava plurime sottoposizioni di costui a visite ambulatoriali, circostanza che, comunque, deponeva per una capacità di deambulazione che, sebbene non normalizzata, era egualmente idonea e sufficiente a garantire l'autonomo spostamento dell'uomo quanto meno per uscire dall'abitazione.

Secondo la difesa, la Corte di assise di appello, nell'affermare quanto sopra, avrebbe omesso di valutare una circostanza decisiva, risultante dalla documentazione medica acquisita nel giudizio di secondo grado, comprovante il fatto che Pr.Gi., nell'agosto 2018, a seguito di un incidente domestico, aveva riportato fratture multiple, tra cui quella pluriframmentaria del calcagno, ridotta con mezzi di sintesi che vennero asportati solo il 5 novembre 2018, quindi, quasi un mese dopo il delitto.

Pertanto, la sera del 9 ottobre precedente, le abilità motorie del Pr.An., costretto sulla sedia a rotelle, non gli avrebbero consentito di scendere le scale per raggiungere il pianterreno; ciò a smentita di quanto riferito, quella sera, in chat da Va.Fr. alla Pe.Al., il che avrebbe dovuto indurre la Corte di Catanzaro a valutare rigorosamente anche la veridicità dell'ulteriore circostanza, sempre riferita dalla vittima, dell'ascesa di Pr.An. al piano superiore.

Nell'atto di appello, la difesa aveva inoltre evidenziato l'esistenza di scenari alternativi plausibili in relazione alla scomparsa di Va.Fr., legati ai possibili effetti del mix alcol/droga assunto quella sera dalla vittima e alla possibile presenza di altri soggetti che si trovavano con lui al momento della sua uscita dall'abitazione dei Omissis.

Sempre nell'atto di appello, si era censurata la scarsa considerazione che i primi giudici avevano riservato alla figura di Po.Al., rilievo respinto, con motivazione lacunosa, dai giudici del gravame sul presupposto che l'utenza in uso al Po.Al. avesse agganciato alle ore 22.55 del 9 ottobre 2018 una cella compatibile con la sua abitazione e che il predetto non comparisse nell'intercettazione del 17 novembre 2018.

Di contro, come evidenziato dalla difesa, Po.Al. si collocava a bordo della vettura del Va.Fr., vieppiù preoccupandosi, al momento dell'escussione a s.i.t., di non lasciare tracce di DNA, bruciando il bordo dei bicchieri utilizzati e gettando in strada i mozziconi delle sigarette fumate.

Sul punto, la Corte di assise aveva giustificato le espressioni pronunciate dal Po.Al. con la preoccupazione di essere coinvolto ingiustamente nel fatto, ragionamento giudicato illogico dalla difesa, non comprendendosi per quale motivo il predetto, certo di non aver preso parte al delitto, avrebbe dovuto premurarsi di non lasciare tracce di DNA in giro.

Ulteriore dato trascurato da entrambe le Corti territoriali, decisivo in quanto idoneo a mettere in crisi l'impostazione secondo cui Va.Fr. avrebbe fatto perdere le proprie tracce dopo essersi recato a casa Omissis. atteneva alla circostanza, riferita dallo stesso Po.Al., per cui egli si sarebbe allontanato insieme alla vittima.

Altra omissione valutativa concerneva la circostanza che la strada sulla quale era stata rinvenuta l'auto combusta del Va.Fr. era sovente percorsa da costui proprio insieme al Po.Al.

per recarsi nel comune di Dinami e acquistarvi stupefacenti, come ricostruito dal fratello della vittima.

Né la Corte di assise di appello aveva offerto una convincente spiegazione su quanto emerso dalla ricostruzione effettuata dai testi di p.g., secondo cui Gr.Fa. sarebbe stato "messo in mezzo" dal Po.Al. per sviare l'attenzione dai reali responsabili dell'omicidio, che certamente non potevano essere i Omissis. in quanto immediatamente additati dallo stesso Po.Al. fin dalle prime interlocuzioni con Va.Ma., fratello della vittima, al quale il predetto aveva persino consegnato gli screenshot delle "storie" su Instagram (noto servizio di rete sociale che permette agli utenti di scattare foto, applicarvi filtri e condividerle via internet, n.d.e.) di Pr.An. riferibili, a suo dire, proprio a Va.Fr.

Altro vulnus della sentenza atterrebbe, nella prospettazione difensiva, al presunto luogo di esecuzione, individuato dai giudici di merito in "casa Omissis" nonostante l'assenza di qualsivoglia traccia riconducibile al delitto nello stabile in esito agli accertamenti di p.g.

Per rispondere alle censure difensive in ordine alla sorte dei familiari dei fratelli Omissis (il genero, la moglie di Pr.Gi. e i loro tre bambini) durante la commissione del delitto, la Corte territoriale aveva affermato che i primi giudici, con l'impropria locuzione prima richiamata ("casa Omissis"'). avevano inteso riferirsi a uno spazio esterno e limitrofo all'abitazione, il che, aderendo alla ricostruzione per cui sarebbe stato adoperato un fucile, non avrebbe spostato i termini della questione; del tutto congetturale, per superare l'impasse, si rivelava il riferimento all'orario (23.00) dell'accaduto, per cui doveva reputarsi probabile che a quell'ora i familiari fossero già andati a letto.

Quanto alle intercettazioni acquisite, la Corte dell'appello, nel fare integrale rinvio alle pagine da 42 a 69 della sentenza appellata, avrebbe omesso qualsivoglia motivazione in ordine alle doglianze espresse in sede di gravame.

Nessuna argomentazione sarebbe stata spesa, in particolare, sul contenuto della conversazione prog. n. 206 del 18 novembre 2018, con riferimento a una frase pronunciata da Pe.Al. all'indirizzo del ricorrente, ritenuta indicativa di una consapevolezza del coinvolgimento del predetto nella scomparsa di Va.Fr.

Quanto alla intelligibilità della conversazione progr. 67 del 17 novembre 2018, esclusa, a causa dei rumori di fondo, dai periti nominati in primo grado, la Corte di assise di appello aveva ritenuto di accreditare la trascrizione operata dal consulente del P.M., scartata dai primi giudici per scarsa affidabilità scientifica, in quanto suffragata dalla successiva trascrizione compiuta dai periti nominati in appello nel parallelo procedimento a carico di Pr.Gi., così, però, incorrendo in una macroscopica violazione del contraddittorio nonché nella sostanziale

elusione del giudicatosi formatosi in relazione al capo D), inerente alla detenzione e porto di armi comune da sparo, tra le quali il fucile menzionato nella conversazione de qua.

Segnala il difensore del ricorrente che nel procedimento a carico di Pr.An. era stata acquisita solo la sentenza emessa nel separato procedimento a carico del fratello, non la perizia in esso espletata.

Il meccanismo dell'art. 238-bis cod. proc. pen., tuttavia, non consente al giudice che acquisisce la sentenza irrevocabile di trasporre, automaticamente, i contenuti della stessa nel procedimento ad quem, soprattutto in un caso, come quello di specie, in cui diversi erano stati i riti e parzialmente diverso il compendio probatorio.

La tesi, sposata dalla Corte di assise di appello, della maggiore capacità ed esperienza dei periti nominati nell'altro procedimento e della riduzione, da parte di costoro, dei rumori di fondo nel dialogo, si poneva in insanabile contrasto con i dati acquisiti.

In primo luogo, del tutto apodittica doveva considerarsi la prima affermazione, atteso che non risultava che la Corte di secondo grado avesse operato un raffronto tra i periti in relazione ai titoli e all'esperienza acquisita.

La seconda affermazione, d'altro canto, era smentita da un passaggio della sentenza acquisita, laddove, a pag. 205, si riportava una dichiarazione del perito Ca. circa il fatto che non era stato necessario alcun tipo di filtraggio della traccia audio, in quanto la stessa non era particolarmente disturbata.

Diversamente da quanto riportato nella sentenza impugnata, pertanto, nessuna sofisticata operazione di miglioramento del file audio era stata effettuata dai periti al fine di giungere a una trascrizione pressoché integrale del progressivo, rimanendo, così, inspiegabili le ragioni scientifiche che li avevano condotti a siffatta trascrizione della captazione; tanto a fronte dell'ascolto in camera di consiglio da parte dei primi giudici, i quali, constatato che il file audio era disturbatissimo, non erano riusciti a ricavarne alcun contenuto.

Così procedendo, in definitiva, la Corte di assise di appello, secondo la difesa del ricorrente, sarebbe incorsa in plurime violazioni di legge.

In primo luogo, avrebbe violato il principio del contraddittorio, in quanto, a fronte delle conclusioni rassegnate dal perito Co., condivise dalla Corte di assise e non contestate né dall'imputato, né dalla Procura della Repubblica - che non aveva interposto appello né in ordine alla esclusione delle aggravanti né in ordine all'assoluzione dalla detenzione del fucile di cui al capo D) - i giudici del gravame avrebbero dovuto disporre d'ufficio una perizia collegiale volta a superare i dubbi in merito al dialogo, consentendo alle parti di nominare propri consulenti tecnici.

In secondo luogo, la Corte dell'appello avrebbe fatto un uso distorto del meccanismo di valutazione delle sentenze irrevocabili acquisite ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (sull'argomento, richiama alcune pronunce di legittimità), essendosi limitata a dare credito alla perizia espletata nel parallelo giudizio di appello, senza neanche procedere quanto meno a un ascolto diretto del file audio in camera di consiglio.

Infine, la Corte medesima avrebbe eluso gli oneri motivazionali su essa incombenti in ragione della ricostruzione - difforme da quella della sentenza di primo grado - accolta nella pronuncia impugnata, proprio a cagione del contenuto dell'intercettazione in discorso.

Quanto alla prova dell'utilizzo di un fucile per l'omicidio, tratta dalla conversazione n. 67, arma cui si era riferita anche la perizia Co., a fronte di una valutazione dei primi giudici secondo cui il testo riportato dal perito trascrittore non consentiva di delineare il contesto proposto dagli inquirenti, la sentenza d'appello era giunta a conclusioni opposte in assenza di motivazione rafforzata sul punto.

Nel ricavare dalla conversazione in questione una vera e propria confessione extragiudiziale dei fratelli Omissis, i giudici del gravame sarebbero incorsi, secondo la difesa, in un travisamento della prova, poiché gli interlocutori stavano commentando notizie messe in giro da tale Gr.Fa., poi identificato in Gr.Fa., che in seguito era stato sentito dagli inquirenti.

Inoltre, risultava smentita la tesi che il correo Pr.Gi. Pr.An. si fosse trovato "davanti" in macchina durante l'esecuzione dell'omicidio e la successiva distruzione del cadavere del Va.Fr., posto che egli non si era mai spostato dalla propria abitazione per come dimostrato dalle celle telefoniche agganciate dalla sua utenza.

Altro profilo di illegittimità della sentenza impugnata andava individuato nella elusione del vincolo del giudicato.

La Corte di assise aveva escluso l'utilizzo del fucile da parte dei correi, assolvendo il ricorrente dal capo D), inerente proprio alla detenzione di quell'arma: non essendo stata impugnata la relativa statuizione, la stessa era divenuta irrevocabile, sicché la Corte di secondo grado avrebbe violato il limite del giudicato ritenendo che Pr.An. avesse detenuto l'arma in questione adoperandola per uccidere Va.Fr.

In conclusione, ad avviso della difesa, le sentenze di merito avrebbero operato una ricostruzione della vicenda in esame basata su indizi non muniti dei caratteri di gravità, precisione e concordanza, rivelando una lacuna che non poteva essere colmata mediante la valorizzazione del presunto movente passionale, data la sua natura di elemento catalizzatore della valenza degli elementi positivi di prova.

3.2. Con il secondo motivo, si denunciano violazione dell'art. 584 cod. pen. e vizio di motivazione.

La prima Corte aveva sconfessato la descrizione dell'occorso contenuta nel capo d'imputazione, ritenendola oggetto di congetture, suggestioni e illazioni e affermando a chiare lettere che la vicenda processuale era stata fortemente condizionata dalla sua pesante eco mediatica.

A fronte dell'ampia istruttoria mediante la quale detta Corte era pervenuta a tale conclusione, privo di senso logico restava il cambio di rotta operato dai giudici d'appello, i quali avevano, quanto meno, ritenuto provato l'utilizzo di un fucile per la commissione dell'omicidio.

Peraltro, escludendosi l'aggravante della premeditazione, l'omicidio de quo era stato qualificato come delitto d'impeto, scaturito da un'aggressione violenta frutto di un'iniziativa estemporanea del Omissis.

Non essendo note le modalità dell'azione, che ben avrebbe potuto essere degenerata nella produzione di un evento mortale non voluto, non poteva risultare provata l'esistenza, in capo all'imputato, del dolo omicidiario.

D'altro canto, assolutamente illogica era la sentenza impugnata laddove aveva attribuito rilievo, a confutazione della tesi difensiva, al comportamento tenuto dal Pr.An. post delictum, non essendo la distruzione del cadavere e della vettura della vittima idonei a incidere sull'originario elemento psicologico.

3.3. Con il terzo ed ultimo motivo, si eccepiscono violazione degli artt. 62-bis, 99,132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione.

Quanto all'entità della pena, la Corte di assise di appello aveva valorizzato, in modo illogico, la circostanza che l'omicidio, ancorché non premeditato, fosse comunque preordinato, con ciò discostandosi da quanto affermato dai primi giudici, che avevano ravvisato il dolo d'impeto.

In ordine al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di secondo grado aveva omesso di considerare i rilievi difensivi sulla riconosciuta possibilità di apprezzamento, in materia, delle ragioni di gelosia e passionali sottese alla tipologia di delitti in contestazione.

Infine, del tutto carente era la motivazione sul riconoscimento della recidiva.

4. All'odierna udienza di trattazione orale, le Parti hanno concluso nei termini riportati in epigrafe.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La sentenza impugnata va annullata con rinvio per le ragioni che seguono.

2. Il tema principale, e in qualche misura assorbente, introdotto con il primo motivo di ricorso, è quello della utilizzabilità o meno, nel procedimento che ci occupa, della perizia trascrittiva delle conversazioni intercettate disposta ed effettuata nel separato procedimento celebratosi, con rito abbreviato, nei confronti di Pr.Gi. fratello coimputato dell'odierno ricorrente, e conclusosi con sentenza dì condanna divenuta irrevocabile in data 30 maggio 2024, prima della emissione della pronuncia oggi impugnata.

Tra le conversazioni in questione figura quella contraddistinta dal numero progressivo 67, captata il 17 novembre 2018, alla quale, in entrambi i giudizi di merito, è stata attribuita importanza cruciale, sul piano indiziario, in quanto apprezzata alla stregua di una vera e propria confessione stragiudiziale resa dai due fratelli imputati (vedi i riferimenti operati al par. 2. della superiore esposizione in fatto).

Essa, integralmente riprodotta nella sentenza oggetto di ricorso, occupa oltre cinquanta pagine del provvedimento (da pag. 51 a pag. 105).

La difesa di Pr.An. si duole che la Corte di assise di appello di Catanzaro abbia utilizzato, quale elemento a carico, la perizia disposta nel procedimento a carico di Pr.Gi. senza averne disposto l'acquisizione, reputando erroneamente sufficiente che la trascrizione fosse stata "incorporata" nella sentenza irrevocabile di condanna pronunciata a carico del predetto Pr.Gi. e acquisita, nel giudizio di merito nei confronti di Pr.An., ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

La doglianza è fondata.

Occorre ricordare che l'art. 238-bis, col circoscrivere l'utilizzabilità dell'acquisizione delle sentenze irrevocabili "ai fini della prova del fatto in esse accertato", limita all'avvenuto accertamento e ad i connessi rilievi critici l'impiego della sentenza, conferendo a tali passaggi qualità di elemento probatorio in quanto evento storico esterno di rilevanza indubbia. Fermo restando che, in armonia con le regole sull'efficacia inter partes del giudicato, simile rilevanza non è assoluta, sicché la disposizione aggiunge che occorre il riscontro di altre circostanze che tale accertamento confermino, perché la prova sul fatto possa considerarsi raggiunta.

Questo essendo il senso e la portata della norma, è chiaro che essa non è certo diretta ad autorizzare un ingresso improprio nel procedimento delle componenti a suo tempo impiegate dalle sentenze irrevocabili per addivenire all'accertamento. Né la conclusione può mutare a seconda che, data la tecnica di motivazione di cui ci si è valsi, l'elemento probatorio sia stato semplicemente richiamato o testualmente trascritto nella sentenza irrevocabile. In ogni caso, l'ingresso nel procedimento ad quem dell'elemento, che preluderebbe ad una sua utilizzazione ulteriore, costituirebbe una vistosa deroga a tutte le altre norme sull'acquisizione

e si porrebbe in tale contrasto con il principio del contraddittorio da doversi quanto meno dubitare della compatibilità costituzionale di un'opposta lettura (Sez. 3, n. 882 del 09/06/2017, dep. 2018, Bellissimo e altro, Rv. 272257 - 01; Sez. 6, n. 41766 del 13/06/2017, Laporta, Rv. 271096 - 01; Sez. 1, n. 11488 del 16/03/2010, Bisio, Rv. 246778 - 01; Sez. 6, n. 1269 del 04/12/2003, dep. 2004, Brambilla e altro, Rv. 229996 - 01).

La Corte di assise di appello di Catanzaro, nell'utilizzare, nel procedimento a carico di Pr.An., la perizia disposta nel parallelo procedimento celebratosi a carico di Pr.Gi. sol perché riprodotta nella sentenza irrevocabile di condanna del predetto, acquisita ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen., ha implicitamente presupposto che la norma appena citata consenta il reimpiego nel procedimento ad quem degli elementi probatori utilizzati nel processo a quo, se definito con sentenza irrevocabile nella quale detti elementi siano riportati.

Una simile interpretazione, tuttavia, è errata e non può condividersi per le ragioni appena enunciate.

2.1. Sul medesimo tema, inoltre, la Corte dell'appello è incorsa in un vizio motivazionale manifesto.

Secondo la costante lezione di legittimità, in tema di prova, costituisce giudizio di fatto, incensurabile in sede di legittimità, la scelta operata dal giudice, tra le diverse tesi prospettate dal perito e dai consulenti delle parti, di quella che ritiene maggiormente condivisibile, purché la sentenza dia conto, con motivazione accurata ed approfondita, delle ragioni di tale scelta, del contenuto dell'opinione disattesa e delle deduzioni contrarie delle parti (Sez. 5, n. 43845 del 14/10/2022, Figliano, Rv. 283807 - 01; Sez. 4, n. 15493 del 10/03/2016, B., Rv. 266787 - 01; Sez. 4, n. 8527 del 13/02/2015, Sartori, Rv. 263435 - 01; Sez. 5, n. 686 del 03/12/2013, dep. 2014, De Marco, Rv. 257965 - 01; Sez. 4, n. 45126 del 06/11/2008, Ghisellini, Rv. 241907 - 01).

È stato, in particolare, precisato che il giudice, qualora si discosti dalle conclusioni del perito, è tenuto a motivare il proprio convincimento con criteri che rispondano ai principi scientifici oltreché logici (tra molte, Sez. 4, n. 37785 del 11/12/2020, T., Rv. 280165 - 01; Sez. 1, n. 46432 del 19/04/2017, Fierro e altri, Rv. 271924 - 01).

Tanto premesso, si rileva che la Corte di assise di Catanzaro, nello svolgere le "considerazioni di sintesi" (pagg. 72 e ss.), ha osservato (a pag. 76):

"Restano insoluti, alla luce del compendio probatorio, i quesiti relativi all'esatta modalità esecutiva dell'omicidio, al luogo di occultamento ed all'arma utilizzata.

L'uso del fucile e la dinamica di azione non sono dimostrabili attraverso i contenuti della conversazione di cui alla prog. 67 del 17.11.2018: il testo riportato dal perito trascrittore non

consente di delineare il contesto proposto dagli inquirenti, al pari della traduzione offerta dal consulente difensivo e l'apporto del perito fonico sul rapporto segnale/rumore inferiore a 10db conforta la conclusione sulla non intelligibilità del dialogo.

La trascrizione del consulente del PM ricalca di fatto - alla stregua di quanto parallelamente riportato in esame dai testi di p.g. - il testo del brogliaccio elaborato dalle forze di polizia, ma il metodo seguito dall'esperto è privo di affidabilità scientifica nella misura in cui la rilettura delle conversazioni a mezzo del raffronto col brogliaccio porta in sé - come notoriamente denunciato nella manualistica di linguistica forense - pericolo concreto di un "inquinamento percettivo"costituito dalle aspettative di ascolto rispetto al testo preconfezionato".

Va aggiunto che, proprio per la incomprensibilità del contesto afferente alla conversazione di cui sopra (prog. n. 67), il primo giudice ha assolto l'imputato dai reati di detenzione e porto di "un fucile, menzionato nell'ambito di intercettazione telematica attiva del 17 novembre 2018 (RIT 1551/18)", per "l'impossibilità di stabilire che sia quella l'arma del delitto e, quindi, che al Pr.An. sia attribuibile l'illecita detenzione" (pag. 83).

Tale statuizione non ha formato oggetto di appello da parte della Pubblica accusa ed è, perciò, divenuta irrevocabile.

2.2. Orbene, con le valutazioni e statuizioni appena riportate la Corte di secondo grado ha eluso ogni confronto.

A proposito della "scelta di campo" in favore della consulenza dell'incaricato dal Pubblico ministero, i giudici del gravame, da un lato, hanno osservato, con l'utilizzo dell'avverbio "evidentemente", di sapore genericamente assertivo, che detto consulente, appunto "evidentemente", sarebbe riuscito, diversamente dal perito, a ridurre al minimo i rumori di fondo prodotti dall'audio di un televisore sempre acceso; dall'altro, hanno giustificato tale preferenza in quanto suffragata dalla successiva trascrizione della conversazione controversa (la n. 67), per come eseguita dai periti nominati nel processo parallelo a carico di Pr.Gi.: avvalendosi, dunque, di un atto che, per quanto sopra già evidenziato, non avrebbe potuto essere acquisito solo perché incorporato nella sentenza irrevocabile di condanna del coimputato, a sua volta recepita nel presente procedimento ai sensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen.

Non solo, ma, ancora una volta ricorrendo all'avverbio "evidentemente", quale comoda scorciatoia motivazionale, i suddetti giudici territoriali hanno ritenuto, lapidariamente, i periti nominati nel separato processo "più capaci ed esperti rispetto a quelli nominati nel corso del primo grado" del processo a carico dell'odierno ricorrente.

Con ciò sottraendosi ai precisi oneri motivazionali che la giurisprudenza di legittimità impone al giudice di merito circa le ragioni della sua scelta tra i vari elaborati redatti dagli specialisti.

2.3. Ai vizi appena rilevati si affianca la sostanziale "elusione", da parte della Corte dell'appello, del giudicato di assoluzione dell'imputato dal reato sub capo D) di detenzione e porto di armi, tra le quali il fucile menzionato nella più volte citata conversazione n. 67, usato, nell'ipotesi accusatoria sposata dalla suddetta Corte, dai fratelli Omissis per uccidere Va.Fr.

Per meglio dire, i giudici del gravame non hanno spiegato la compatibilità, sul piano logico, dell'affermazione secondo cui Va.Fr. sarebbe stato ucciso con il fucile indicato nella conversazione n. 67 con la pronuncia assolutoria del ricorrente, divenuta irrevocabile per il mancato appello del P.M., dal reato di detenzione proprio di quel medesimo fucile.

3. Le considerazioni che precedono impongono, in conclusione, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte di assise di appello di Catanzaro, che procederà a nuova integrale valutazione del materiale probatorio in conformità ai principi enunciati e colmando le lacune evidenziate, senza alcuna preclusione per l'acquisizione in contradditorio della perizia trascrittiva delle conversazioni disposta nel separato processo a carico di Pr.Gi. ovvero per l'espletamento di un'eventuale ulteriore perizia.

Le residue censure restano assorbite.

Le statuizioni sulle parti civili si rinviano al definitivo.

Segue formula di oscuramento come per legge.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Catanzaro.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 D.Lgs. 196/03 in quanto imposto dalla legge.

Così deciso in Roma, il 23 giugno 2025.

Depositata in Cancelleria il 9 settembre 2025.